



Servizio Sistema Idrico Integrato

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
SVILUPPO RURALE E
AMBIENTALE

SEZIONE RISORSE IDRICHE

Via Delle Magnolie, 6/8 Z.I. - 70026 Modugno (BA)

Ing. Andrea Zotti

La gestione delle acque meteoriche in contesti urbani, industriali e di infrastrutture viarie

Regolamento Regionale 9 dicembre 2013, n. 26

(attuazione dell'Art. 113 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

BURP n. 166 del 17/12/2013

Bari, 25 ottobre 2019

Acque meteoriche di dilavamento

SINTESI DELL'ITER NORMATIVO

DLgs n. 152/1999

Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento delle direttive 91/271/CEE (trattamento delle acque reflue urbane) e 91/676/CEE (protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati da fonti agricole, e s.m.i. (DLgs n. 258/2000)

Decreti Commissario delegato Emergenza Ambientale

“Piano direttore” (n. 191/02 – App. A1): Approvazione di criteri, limiti di smaltimento e indirizzi per la programmazione e l'attivazione interventi nel sett. fognario e depurativo

“Disciplina delle Autorizzazioni” (n. 282/2003): Acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne di cui all'art. 39 DLgs n.152/1999 e s.m.i. (DLgs n. 258/2000)

DLgs n. 152/2006

“Norme in materia ambientale” e s.m.i. (Art. 113 → Regioni)

Piano Tutela delle Acque

Approvato con Delibera del Consiglio della Regione Puglia n. 230/2009, insieme alle allegate “Linee Guida per la redazione dei regolamenti di attuazione del PTA”

Regolamento Regionale 9 dicembre 2013, n. 26

“Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia” (attuazione dell'Art. 113 del DLgs 152/06 e s.m.i.)

Acque meteoriche di dilavamento

SINTESI DELL'ITER NORMATIVO

Art. 113 DLgs n. 152/2006 - Acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia

Comma 1: *Ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, le regioni, previo parere del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, disciplinano e attuano:*

- a) *le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate;*
- b) *i casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l'eventuale autorizzazione.*

Comma 2: *Le acque meteoriche non disciplinate ai sensi del comma 1 non sono soggette a vincoli o prescrizioni derivanti dalla parte terza del presente decreto.*

Comma 3: *Le regioni disciplinano altresì i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari condizioni nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.*

Comma 4: *E' comunque vietato lo scarico o l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee.*

Acque meteoriche di dilavamento

Le principali problematiche

Sfruttamento e cementificazione del territorio

Trasformazioni urbanistiche → rischi per sicurezza idraulica – alterazione equilibrio idrico ed invarianza idraulica (invarianza del deflusso idrico sul suolo rispetto all'ante operam)

Impermeabilizzazione del suolo

Aumento aliquota di precipitazione che defluisce superficialmente → aumento portata e carico idraulico

Riduzione della ricarica delle falde idriche

Riduzione aliquota di precipitazione che si infiltra → abbassamento livello di falda

Riduzione evaporazione e peggioramento del microclima

Diminuzione umidità dell'aria ed aumento locale di temperatura

Alterazione del regime naturale dei corsi d'acqua

Collettamento acque meteoriche e relativo scarico → diminuzione tempo di corrivazione

Sovraccarico reti fognarie

Incremento del deflusso superficiale convogliato in reti idraulicamente insufficienti

Inquinamento corpi idrici

Collettamento senza trattamenti adeguati o scaricatori di piena di fognature miste

Regolamento Regionale n.26/2013

BURP n. 166 del 17/12/13 (entrato in vigore il 14/02/14)

Struttura (1 di 2)

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI (Art. 1÷7)

Art. 1 Campo di applicazione

Art. 2 Principi generali

Art. 3 Definizioni

Art. 4 Disciplina e trattamento A. M. di dilavamento da **reti fognarie separate**

Art. 5 Disciplina e trattamento A. M. di dilavamento tramite **altre condotte separate**

Art. 6 Scarichi e immissioni A. M. da opere e interventi soggetti a **verifica di Compatibilità Ambientale**

Art. 7 Zone di rispetto per scarichi A. M. di dilavamento da attività **NON pericolose**

CAPO II ACQUE DI PRIMA PIOGGIA (A. DI P.P.) E DI LAVAGGIO DELLE AREE ESTERNE DA SOTTOPORRE A DEPURAZIONE (Art. 8÷13)

Art. 8 A. di P. P. e di lavaggio delle aree esterne **soggette a regolamentazione**

Art. 9 Sistemi di raccolta e convogliamento delle A. di P. P. e di lavaggio

Art. 10 **Disciplina e trattamento** A. di P. P. e di lavaggio delle aree esterne

Art. 11 **Recapito** delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne

Art. 12 Prevenzione dall'inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio

Art. 13 Zone di rispetto per gli scarichi delle A.M. di dilavamento **soggette a regolamentazione**



Regolamento Regionale n.26/2013

Struttura (2 di 2)

CAPO III REGIME AUTORIZZATORIO E SANZIONATORIO (Art. 14÷19)

Art. 14 **Competenze**

Art. 15 **Soggetti** tenuti alla presentazione della **comunicazione** e della **domanda di autorizzazione**

Art. 16 Autorizzazioni per **edifici esistenti**

Art. 17 Autorizzazioni per **nuovi edifici** e installazioni

Art. 18 Validità dell'autorizzazione e della comunicazione

Art. 19 Revoca dell'autorizzazione

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI (Art. 20÷22)

Art. 20 Vigilanza e controllo

Art. 21 Sanzioni

Art. 22 Norme transitorie e finali

Regolamento Regionale n.26/2013

CASISTICA - CAPO I (1 di 3)

Superfici NON pericolose in presenza di fogna separata (Art. 4)

RIFERIMENTI	TIPOLOGIA	TRATTAMENTO	RECAPITI	LIMITI ALLO SCARICO	ADEMPIMENTI
Comma 1 Aree urbane, strade, piazzali e pertinenze	PRIMA PIOGGIA	Grigliatura e dissabbiatura ed ev. disoleazione anche con <u>funzionamento in continuo</u>	Tutti i recapiti (fogna nera previa verifica del Soggetto Gestore)	NESSUN LIMITE	Autorizzazione all'attivazione dello scarico
Comma 10 Strade extraurbane provviste di sistemi di collettamento	SECONDA PIOGGIA	NESSUN trattamento	Tutti i recapiti (tranne fogna nera)		
Comma 9 Insedimenti residenziali, industriali, artigianali, commerciali e di servizio	TUTTE	NESSUN trattamento (salvo diverse prescrizioni del Soggetto Gestore)	Fognatura separata (NON OBBLIGO)	NESSUN LIMITE	Autorizzazione all'immissione

Regolamento Regionale n.26/2013

CASISTICA – CAPO I (2 di 3)

Superfici NON pericolose sprovviste di fogna separata (Art. 5)

RIFERIMENTI	TIPOLOGIA	TRATTAMENTO	RECAPITI	LIMITI ALLO SCARICO	ADEMPIMENTI
Comma 1 <i>Insedimenti industriali, artigianali, commerciali e di servizio</i>	PRIMA PIOGGIA	Grigliatura e dissabbiatura ed ev. disoleazione anche con funzionamento in continuo	Tutti i recapiti (tranne fogna nera)	NESSUN LIMITE	$S > 5000 m^2$ Autorizzazione allo scarico $S < 5000 m^2$ Comunicazione
	SECONDA PIOGGIA	NESSUN trattamento			
Comma 4 <i>Singoli lotti edificatori di sola residenza in PUE</i>	TUTTE	NESSUN trattamento	Tutti i recapiti (tranne fogna nera)	NESSUN LIMITE	NESSUNO

Regolamento Regionale n.26/2013

CASISTICA – CAPO II (3 di 3)

Superfici PERICOLOSE (Art. 10)

RIFERIMENTI	TIPOLOGIA	TRATTAMENTO	RECAPITI	LIMITI ALLO SCARICO	ADEMPIMENTI
Comma 1 Attività di cui all'Art. 8 OBBLIGO DI IMPERMEABILIZZARE LE SUPERFICI SCOLANTI	PRIMA PIOGGIA (se non conferite a terzi)	Trattamento depurativo IN LOCO SEPARATO DA 2° PIOGGIA (No funzionamento in continuo)	Fogna nera, con prescrizioni del Soggetto Gestore	TAB. 3	Autorizzazione all'immissione (previa verifica di idoneità)
	SECONDA PIOGGIA (se pericolose)		Acque superficiali compresi i corpi idrici artificiali	TAB. 3	Autorizzazione allo scarico
			Corsi d'acqua episodici naturali ed artificiali, suolo e strati superficiali del sottosuolo	TAB. 4	
	SECONDA PIOGGIA	Grigliatura e dissabbiatura e disoleazione	Tutti tranne fogna nera (se in fogna separata, con prescrizioni del Soggetto Gestore)	NESSUN LIMITE	Autorizzazione allo scarico o autorizzazione all'immissione se in fogna separata

Regolamento Regionale n.26/2013

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: Campo di applicazione

Comma 2: *Le acque meteoriche non disciplinate dalla presente normativa **NON** sono soggette a controlli, vincoli o prescrizioni ai fini della prevenzione dei rischi ambientali*



Acque meteoriche raccolte su lastrico solare e convogliate a mezzo di pluviale nel giardino interno, rientrano nella fattispecie disciplinata dal RR 23/2013?

*L'art. 3 comma 1, lett. j) definisce la “ **SUPERFICE SCOLANTE**” come: “insieme di strade, cortili, piazzali, aree di carico e scarico ed ogni altra superficie scoperta, alle quali si applicano le disposizioni sulla smaltimento delle acque meteoriche di cui al presente Regolamento”.*

LASTRICO SOLARE → SUPERFICIE NON CARRABILE CHE NON CORRIVA SUL CORTILE

NON TROVA APPLICAZIONE IL RR 26/2013 E TALE TIPOLOGIA DI A.M. NON E' SOGGETTA AL RISPETTO DI ALCUNA PRESCRIZIONE NAZIONALE O REGIONALE.


SALVO LE PREVISIONI DI CUI ALL'ART. 6. “Scarichi ed immissioni delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da opere e interventi soggetti alle procedure di verifica della compatibilità ambientale”

Art. 2 Principi generali

Comma 2: *In coerenza con le finalità della L.R. n. 13/2008, è **obbligatorio il riutilizzo delle acque meteoriche di dilavamento** finalizzato alle necessità irrigue, domestiche, industriali ed altri usi consentiti dalla legge, tramite realizzazione di appositi sistemi di raccolta, trattamento ed erogazione, previa valutazione delle caratteristiche chimico – fisiche e biologiche per gli usi previsti. Ai fini del riutilizzo le A.M. di dilavamento, **tranne** i casi delle A. di P.P. e di lavaggio delle aree esterne per le fattispecie di cui al **Capo II** della presente disciplina, **NON** sono soggette al rispetto dei limiti del **DM 185/03** e riportati in Tab. 1 dell'All. 1 del **R.R. n. 8/ 2012**.*

Comma 4: *Qualora risulti l'**impossibilità tecnica** del riutilizzo, il titolare dello scarico, di cui all'art. 15 del presente Regolamento, allega all'istanza **motivata e circostanziata relazione**, redatta da tecnico abilitato, per il rilascio dell'autorizzazione di cui agli Artt. 16 e 17 del presente Regolamento.*

Comma 7: *Lo scarico e l'immissione di A.M. di dilavamento, **tranne** i casi previsti dal **Capo II** ..., **NON** sono soggetti al rispetto di alcun valore limite di emissione.*



Art. 3, comma 1: Definizioni

b. Acque di prima pioggia: *le prime acque meteoriche di dilavamento relative ad ogni evento meteorico preceduto da **almeno 48 h** di tempo asciutto, per una altezza di precipitazione uniformemente distribuita:*

- I. di **5 mm** per le superfici scolanti aventi estensione, valutata al netto delle aree a verde e delle coperture non carrabili che non corrivano sulle superfici scolanti stesse, **inferiore o uguale a 10.000 m²**;*
- II. compresa tra **5 (cinque) mm** e **2,5 mm** per superfici scolanti di estensione compresa tra **10.000** e **50.000 m²**, valutate al netto ... etc.;*
- III. di **2,5 mm** per superfici scolanti aventi estensione, ..., **superiore a 50.000 m²**;*
- IV. nel caso di fognature urbane separate (Art.4), con superfici scolanti di estensione **superiore a 50.000 m²**, in alternativa al calcolo attraverso l'altezza ..., le acque di prima pioggia possono essere considerate quelle ... che pervengono alla sezione di chiusura del bacino (vasca di prima pioggia) nei **primi 15 minuti** dall'inizio delle precipitazioni. La portata ... deve essere calcolata con adeguato studio idrologico, idraulico e pluviometrico e riferita ad eventi con **Tempi di ritorno** non inferiori a **5 anni**.*

c. Acque di seconda pioggia: *la parte delle acque meteoriche di dilavamento eccedente le acque di prima pioggia;*

d. Acque di lavaggio: *acque non meteoriche utilizzate per operazioni di lavaggio di aree esterne impermeabili o per altre operazioni diverse da quelle di processo;*

Regolamento Regionale n.26/2013

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 4: Acque meteoriche provenienti da reti fognarie separate

Comma 1: *le acque di fognature urbane di **tipo separato**, che convogliano le sole acque meteoriche provenienti da aree urbane, strade, piazzali, ed ogni altra pertinenza urbana/extraurbana **NON** strettamente connessa ad **attività produttive**, sono ammesse in **TUTTI i recapiti finali**, ma è comunque **VIETATO** lo scarico diretto nelle acque sotterranee.*

Comma 2: *in deroga al Comma 1, è **consentito realizzare sistemi di smaltimento a gravità nel sottosuolo** nei casi di fognature urbane di tipo separato il cui scarico ricade nel recapito finale di un **bacino endoreico** e per le quali sia dimostrata, con relazione tecnica firmata da professionista abilitato, l'impossibilità di realizzare sistemi di smaltimento a gravità in altri corpi ricettori. Esclusivamente con ordinanza di cui all'Art. 54 del **DLgs n. 267/2000**, è ammesso l'utilizzo dei predetti sistemi di smaltimento a gravità nel sottosuolo come scarico di emergenza.*

Comma 5: *le acque di **prima pioggia**, provenienti da reti fognarie separate di cui al comma 1 ..., sono avviate verso **vasche di accumulo** a perfetta tenuta stagna e sottoposte, prima del loro scarico nei ricettori finali, ad un trattamento di **grigliatura e dissabbiatura**. Le vasche sono dotate di un sistema di alimentazione che consenta di escludere le stesse a riempimento avvenuto. Le ulteriori acque sono avviate ai recapiti finali. Le vasche di prima pioggia devono essere dotate di accorgimenti tecnici che ne consentano lo svuotamento **entro le 48 h** successive.*

Regolamento Regionale n.26/2013

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 4: Acque meteoriche provenienti da reti fognarie separate

Comma 7: *fermo restando l'obbligo, ove tecnicamente possibile, di riutilizzo (Art. 2 comma 2), le acque di prima pioggia di cui al presente articolo, nei casi in cui ci sia eccedenza delle stesse acque recuperate per gli usi consentiti, ovvero l'impossibilità di riutilizzo, possono essere recapitate nella rete fognaria nera, previo parere del Soggetto Gestore, se il sistema fognario/depurativo risulti compatibile ed idoneo sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo e nel rispetto delle prescrizioni regolamentari dello stesso Gestore.*

Comma 8: *l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'attivazione dello scarico può richiedere, in funzione dell'impatto e dell'estensione delle superfici di raccolta anche un trattamento di disoleazione delle acque di prima pioggia*



Le acque di prima pioggia che si raccolgono su suolo pubblico, ad esempio sulla viabilità cittadina, devono essere sottoposte obbligatoriamente ad un trattamento di disoleazione, oltre che alla grigliatura e dissabbiatura?

NO. *L'autorità competente, prescrive il trattamento di disoleazione in funzione dell'impatto e dell'estensione delle superfici di raccolta*

Regolamento Regionale n.26/2013

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 4: Acque meteoriche provenienti da reti fognarie separate

Comma 10: *Le acque meteoriche dilavamento incidenti su strade extraurbane provviste di sistemi di collettamento, anche a cielo aperto, sono soggette a quanto previsto nei commi 1,5 e 6 del presente articolo (trattamenti di grigliatura – dissabbiatura e disoleazione).*

Strada extraurbana in cui si prevede uno smaltimento diffuso delle acque meteoriche ricadenti sulla superficie stradale mediante embrici, e realizzazione ai piedi delle scarpate di canale disperdente in terra, dotato di celle completamente sfinistrate e dreni verticali, per assorbire il surplus di acque stagnanti, rientra nella fattispecie disciplinata dall'art.4 comma 10?

SI. *In quanto il sistema si configura come sistema di collettamento, ed inoltre i dreni si configurano come recapiti puntuali di smaltimento che, pertanto, necessitano di autorizzazione all'attivazione dello scarico da parte della Provincia di Competenza.*



Regolamento Regionale n.26/2013

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 5: Acque meteoriche di dilavamento da superfici NON pericolose in aree sprovviste di fognatura separata

Comma 1: *le acque di **prima pioggia** provenienti da superfici scolanti di insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizio **NON ricadenti nei casi del Capo II** e in aree **sprovviste di fognatura separata**, sono avviate verso **vasche di accumulo** a perfetta tenuta stagna e sottoposte a trattamento di **grigliatura e dissabbiatura** prima del loro scarico nei recapiti. Le vasche sono dotate di sistema di che consenta di escluderle a riempimento avvenuto. Fermo restando l'**obbligo di riutilizzo** (Art. 2, comma 2) ove tecnicamente possibile, le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia del presente articolo, nei casi in cui ci sia eccedenza per gli usi consentiti, ovvero l'impossibilità di riutilizzo, sono avviate ai recapiti finali. Le vasche ... devono essere dotate di accorgimenti che ne consentano lo svuotamento entro **48 h**.*

Comma 4: *le acque di **prima pioggia** provenienti da superfici scolanti impermeabilizzate di **lotti edificatori** come individuati dai PUE, destinati alla **sola residenza** e in aree **sprovviste di fognatura separata** possono **NON** essere trattate e avviate al recapito, fermo restando **obbligo di riutilizzo** e di **sicurezza** idraulica e geomorfologica.*

Comma 5: *è **VIETATO immettere** nella **fogna nera** le a. m. di dilavamento di cui ai commi 1 e 4 ..., come già sancito dal regolamento di igiene e sanità pubblica dei Comuni in seguito alle disposizioni della LR n. 36/84 e della DGR n. 3819/84.*

Regolamento Regionale n.26/2013

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 7: Zone di rispetto per scarichi di acque meteoriche di dilavamento da attività NON pericolose

Comma 1: ai sensi del RR n. 12/2011, gli scarichi delle a. m. di dilavamento nei corsi d'acqua episodici, naturali ed artificiali, sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo **NON** possono avvenire a meno di **200 m** da **opere di captazione** di acque sotterranee destinate al consumo umano.

Comma 2: gli scarichi delle a. m. di dilavamento nelle acque superficiali, compresi i c. idrici artificiali, **NON** possono avvenire a meno di **200 m** da **opere di derivazione** di acque destinate al consumo umano.

Comma 3: per gli scarichi delle a. m. di dilavamento nelle acque superficiali, compresi i c. idrici artificiali, oltre che il divieto di cui al comma 2, è prevista una **fascia di rispetto di 200 m** attorno al punto di scarico; in detta fascia, **NON sono ammessi** balneazione, pesca, piscicoltura, stabulazione dei mitili e molluschicoltura.

Comma 3bis Al fine di ottemperare al divieto di balneazione di cui al comma 3, e fermo restando il monitoraggio della qualità delle acque di balneazione nel periodo della stagione balneare indicato nell'Ordinanza regionale, i **Comuni costieri** hanno l'**obbligo** di provvedere alla **delimitazione** del tratto di costa da vietare alla balneazione - permanentemente o temporaneamente, nel caso di inquinamento di breve durata verificato e/o previsto - **ponendo in essere tutte quelle attività e misure necessarie alla salvaguardia della qualità delle acque di balneazione e della salute dei bagnanti.**

Regolamento Regionale n.26/2013

CAPO II: ACQUE DA SOTTOPORRE A DEPURAZIONE

Art. 8: Acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne da sottoporre a depurazione

Comma 2: ai fini del presente regolamento si identificano, a titolo indicativo, i seguenti settori produttivi e/o attività specifiche per i quali c'è il **rischio di dilavamento di sostanze pericolose**:

- a. Industria petrolifera
- b. Industrie e impianti chimici
- c. Impianti di produzione /trasformazione metalli e minerali
- d. Trattamento e/o rivestimento metalli
- e. Concia e tintura pelli e cuoio
- f. Produzione di pasta carta, carta e cartone
- g. Produzione di pneumatici
- h. Aziende tessili che eseguono stampa, tintura e finissaggio di fibre tessili
- i. Produzione di calcestruzzo
- j. Aree intermodali scambio merci e materiale
- k. Autofficine
- l. Carrozzerie
- m. Depositi rifiuti, centri raccolta o gestione e trasformazione degli stessi
- n. Depositi rottami e/o produzione di fluff
- o. Depositi di veicoli destinati alla demolizione e attività di demolizione
- p. Impianti di trattamento dei reflui industriali
- q. Attività destinate a carico e distribuzione carburanti e operazioni di vendita
- r. Attività in cui vi sia deposito, carico/scarico, travaso, delle sostanze di cui alle **Table 3/A e 5 dell'Allegato 5 alla Parte III** del DLgs n. 152/06
- s. Attività di cui all'**Allegato VIII alla Parte II** del DLgs n. 152/06

Regolamento Regionale n.26/2013


CAPO II: ACQUE DA SOTTOPORRE A DEPURAZIONE

Gestione del rischio da dilavamento di sostanze pericolose

La lista delle attività riportata nel **RR 26/2013** consegue dall'**Elenco indicativo dei principali contaminanti** costituente l'**Allegato 8** alla **Parte III** del **DLgs. n.152/06**

In più, vengono definiti **pericolosi** i piazzali di tutte le attività soggette ad **Autorizzazione Integrata Ambientale (Allegato VIII** alla **Parte II** del **DLgs. n.152/06)** per le quali comunque, ai sensi dell'**Art. 6** del regolamento, *gli scarichi sono soggetti alle prescrizioni dettate dal provvedimento con cui l'Autorità Competente rende il giudizio di compatibilità ambientale.*

Se l'attività di cui all'art.8 c.2 viene svolta completamente all'interno dell'opificio, e le superfici esterne impermeabilizzate sono utilizzate solo per la sosta ed il transito degli automezzi, si applica la normativa di cui al Capo II?



SI. *Ciò in ragione del **principio generale** di precauzione dettato dal TUA (D.lgs 152/06). Ne deriva quindi che per qualunque attività che rientra nell'elenco di cui all'art. 8 c.2, **E' NECESSARIA L'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO** (art. 15 c.6). Ci sono però, casi particolari: separazione aree dilavanti, particolare ubicazione dell'attività ecc...*

Regolamento Regionale n.26/2013

CAPO II: ACQUE DA SOTTOPORRE A DEPURAZIONE


Gestione del rischio da dilavamento di sostanze pericolose



I rifiuti di cui alla fattispecie “Depositi rifiuti, centri raccolta o gestione e trasformazione degli stessi – art.8 c.2 lett. m)”, sono da considerarsi pericolosi così come individuati nell’allegato D c. 3.4 – Parte IV D.Lgs 152/06, o il rischio di dilavamento di sostanze pericolose scaturisce anche nel caso di depositi e/o centri raccolta rifiuti NON pericolosi di cui al citato allegato?

L’Allegato 8 alla parte III del D.Lgs annovera tra i principali inquinanti la “materia in sospensione”. Pertanto le attività rientranti nella fattispecie di cui all’art.8 c.2 lett. m), al di là della natura del rifiuto, PERICOLOSO o NON PERICOLOSO, dovranno attenersi a quanto disposto al Capo II.

I titolari di stabilimenti che trattano rifiuti non pericolosi, come ad esempio gli inerti, sono tenuti a chiedere l’Autorizzazione.





Regolamento Regionale n.26/2013

CAPO II: ACQUE DA SOTTOPORRE A DEPURAZIONE

Art. 9: Sistemi di raccolta e convogliamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio

Comma 1: *Tutte le superfici scolanti delle attività di cui all'Art. 8 ... devono essere **impermeabilizzate** e dotate di una apposita **rete di raccolta e convogliamento**, dimensionata sulla base dei volumi di acqua relativi alla portata di piena calcolata, sulla base delle caratteristiche pluviometriche dell'area scolante, con un **tempo di ritorno** non inferiore ai **5 anni** e dotata di un sistema di deviazione idraulica, attivo, o passivo, che consenta di **separare** le acque di prima pioggia da quelle di dilavamento successive.*

Comma 2: *Le acque di **prima pioggia** e di **lavaggio** devono essere avviate ad apposite **vasche di raccolta** a perfetta tenuta stagna.*

Comma 3: *Le acque meteoriche di dilavamento **successive** a quelle di prima pioggia devono essere comunque **trattate** secondo quanto stabilito all'**Art. 10***

Regolamento Regionale n.26/2013

CAPO II: ACQUE DA SOTTOPORRE A DEPURAZIONE

Art. 9: Sistemi di raccolta e convogliamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio




E' possibile sottoporre a grigliatura, dissabbiatura e disoleazione sia le acque di prima che di seconda pioggia?

L'art.9 stabilisce che le acque di prima pioggia devono essere separate dalle acque di dilavamento successive e convogliate in una vasca a tenuta stagna per essere sottoposte a trattamento appropriato entro le successive 48 ore. Per le acque di dilavamento successive invece, si prevede un trattamento di grigliatura, dissabbiatura e disoleazione (art. 10).

E' possibile però che la deviazione idraulica delle acque di prima pioggia avvenga dopo che tutte le acque di dilavamento (prima e seconda pioggia), siano sottoposte al trattamento di grigliatura, dissabbiatura e disoleazione



SI, MA DIVIETO DI MISCELAZIONE.



Regolamento Regionale n.26/2013

CAPO II: ACQUE DA SOTTOPORRE A DEPURAZIONE

Art. 10: Disciplina e trattamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne

Comma 1: *Le acque di **prima pioggia e di lavaggio** delle aree esterne, provenienti dalle superfici e pertinenze di edifici, installazioni e/o attività di cui all'Art. 8 della presente disciplina, sono sottoposte, **entro 48 h** dal termine dell'evento meteorico, ad un **trattamento depurativo appropriato** in loco tale da conseguire:*

- a. *Il rispetto dei valori limite di emissione previsti dalla **Tabella 3**, dell'**Allegato 5** alla **Parte III** del **DLgs n.152/06** e s.m.i., nei casi di:*
 - *immissioni in **fogna nera***
 - *scarichi nelle **acque superficiali**, compresi i corpi idrici artificiali*
- b. *il rispetto dei valori limite di emissione previsti dalla **Tabella 4**, dell'**Allegato 5** alla **Parte III** del **DLgs n.152/06** e s.m.i., nei casi di:*
 - *scarico nei **corsi d'acqua episodici**, naturali ed artificiali*
 - *scarico sul **suolo** e negli strati superficiali del **sottosuolo**.*

Comma 4: *Le acque di **dilavamento successive** a quelle di prima pioggia, che provengono dalle stesse superficie e pertinenze di cui al Comma 1, sono sottoposte*

- *se NON recapitano in fognatura separata, ad un trattamento di **grigliatura, dissabbiatura e disoleazione***
- *se recapitano in fognatura separata, alle **prescrizioni del Soggetto Gestore***

Regolamento Regionale n.26/2013

CAPO II: ACQUE DA SOTTOPORRE A DEPURAZIONE

Art. 10: Disciplina e trattamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne

Comma 5: *Qualora il dilavamento di sostanze pericolose dalle superfici scoperte di edifici, installazioni e/o attività di cui all'Art. 8 ..., **NON si esaurisce con le acque di prima pioggia**, bensì si protrae nell'arco di tempo dell'evento meteorico, **anche le acque di seconda pioggia sono sottoposte alla stessa disciplina delle a. di p. p.** Al fine di contenere il quantitativo di acque da sottoporre a trattamento, nonché limitare il carico inquinante, **è consentito il frazionamento** delle reti di raccolta e l'adozione di misure atte a prevenire il dilavamento.*

Comma 10: *Durante le precipitazioni atmosferiche **NON possono essere scaricate le acque di prima pioggia trattate** in qualsiasi recapito finale.*



Per un impianto di distribuzione carburanti, ed in generale per le attività rientranti tra quelle di cui all'art.8 c.2, è consentito un trattamento continuo di grigliatura, dissabbiatura e disoleazione?

NO. *Ciò in ragione di quanto disposto dall'art. 10 comma 10.*



Regolamento Regionale n.26/2013

CAPO II: ACQUE DA SOTTOPORRE A DEPURAZIONE

Art. 10: Disciplina e trattamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne

Comma 6: *All'interno di aree e relativi bacini scolanti nei quali vi sia la presenza di più attività di cui all'art. 8 precedente, nei sottobacini sprovvisti di sistemi di trattamento per i quali le acque di prima pioggia confluiscano nel sistema di trattamento di competenza del bacino principale, ciascuna attività di cui all'art. 8 della presente disciplina si deve dotare di un sistema di raccolta che provveda all'intercettazione, al trattamento e allo smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne per l'aliquota di competenza. Lo smaltimento delle acque trattate in ciascun sottobacino potrà avvenire nella rete di fogna nera del bacino principale ma con i limiti di accettabilità compatibili con le caratteristiche dell'impianto di trattamento del bacino stesso e con l'autorizzazione del Soggetto Gestore. In alternativa, è facoltà del titolare avviare tali acque ad impianto di trattamento gestito da terzi.*

Regolamento Regionale n.26/2013

CAPO II: ACQUE DA SOTTOPORRE A DEPURAZIONE

Art. 11: Recapito delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne

Comma 1: Fermo restando l'**obbligo**, ove tecnicamente possibile, di **riutilizzo** delle a. m. di dilavamento finalizzato necessità irrigue, domestiche, industriali ed altri usi consentiti dalla legge, le **acque di prima pioggia e di lavaggio** delle aree esterne, **opportunamente trattate** secondo quanto stabilito dall'**Art. 10**, nei casi in cui ci sia eccedenza delle stesse acque recuperate per gli usi consentiti, ovvero l'impossibilità di riutilizzo, **sono recapitate** secondo il seguente **ordine preferenziale**:

- a. rete fognaria nera**, nel rispetto delle prescrizioni regolamentari del Soggetto Gestore per **scarichi di tipo industriale** e previa valutazione della compatibilità qualitativa e quantitativa del sistema fognario/depurativo
- b. acque superficiali** compresi i corpi idrici artificiali
- c. corsi d'acqua episodici**, naturali ed artificiali, **suolo** e **strati superficiali** del sottosuolo, qualora l'Autorità competente accerti l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, di utilizzare i recapiti precedentemente elencati

Regolamento Regionale n.26/2013

CAPO II: ACQUE DA SOTTOPORRE A DEPURAZIONE

Art. 11: Recapito delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne

E' possibile autorizzare, nell'ambito delle procedure per il rilascio di autorizzazioni integrate ambientali (AIA), il recapito delle acque di prima pioggia in fogna bianca, nel rispetto dei limiti di emissione di cui alla Tab. 4, Allegato V Parte III del D.lgs 152/06?

NO. *L'art. 11, stabilisce quali sono i possibili recapiti ed l'ordine preferenziale. La fogna bianca non rientra tra i recapiti annoverati nell'art. 11.*

La Provincia può autorizzare lo scarico di acque meteoriche raccolte sulle superfici impermeabilizzate di aree di servizio, nelle "cunette" stradali antistanti le stesse stazioni?

NO. *L'art. 11, stabilisce quali sono i possibili recapiti ed l'ordine preferenziale. La fogna bianca non rientra tra i recapiti annoverati nell'art. 11.*

GLI UNICI RECAPITI FINALI AMMISSIBILI SONO QUELLE ELENCATI NELL'ART. 11 DEL RR 26/2013.

Regolamento Regionale n.26/2013

CAPO II: ACQUE DA SOTTOPORRE A DEPURAZIONE

Art. 11: Recapito delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne

L'obbligo di riutilizzo è prescritto anche sulle acque di prima pioggia opportunamente trattate come prescritto dall' art. 10 RR 26/2013?

*L'art. 3 comma 1, lett. a) definisce le “ **ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO**” come: “le acque di pioggia che precipitano sull'intera superficie impermeabilizzata scolante afferente allo scarico o all'immissione”.*

A. M. DI DILAVAMENTO = ACQUE PRIMA PIOGGIA + ACQUE SECONDA PIOGGIA

RIUTILIZZO

A. PRIMA PIOGGIA

(CAPO II – sost. pericolose)

Affinamento - DM 185/03

A. SECONDA PIOGGIA

(CAPO II – sost. pericolose)

Non si applica DM 185/03

SI PREFERISCE RECUPERARE LE ACQUE DI SECONDA PIOGGIA, PIUTTOSTO CHE QUELLE DI PRIMA PIOGGIA, PERCHE' PIU' VANTAGGIOSO DAL PUNTO DI VISTA ECONOMICO.

Regolamento Regionale n.26/2013

CAPO II: ACQUE DA SOTTOPORRE A DEPURAZIONE

Art. 13: Zone di rispetto per scarichi di acque meteoriche di dilavamento soggette a regolamentazione

Comma 1: *Nelle more dell'individuazione e delimitazione delle aree di salvaguardia di cui all'Art. 94 del DLgs 152/06, gli scarichi di cui all'Art. 10 nei corsi d'acqua episodici, naturali ed artificiali, sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo **NON** possono avvenire a meno di **500 m** da **opere di captazione** di acque sotterranee destinate al consumo umano (... con relazione idrogeologica → **300 m**)*

Comma 2: *gli scarichi di cui all'Art. 10, nelle acque superficiali, compresi i c. idrici artificiali, **NON** possono avvenire a meno di **500 m** da **opere di derivazione** di acque destinate al consumo umano.*

Comma 3: *per gli scarichi di cui all'Art. 10, nelle acque superficiali, compresi i c. idrici artificiali, oltre che il divieto di cui al comma 2, è prevista una **fascia di rispetto** di **500 m** attorno al punto di scarico; in detta fascia, **NON sono ammessi** balneazione, pesca, piscicoltura, stabulazione dei mitili e molluschicoltura.*

Comma 3bis: *Al fine di ottemperare al divieto di balneazione di cui al comma 3, e fermo restando il monitoraggio della qualità delle acque di balneazione nel periodo della stagione balneare indicato nell'Ordinanza regionale, i **Comuni costieri** hanno l'**obbligo** di provvedere alla **delimitazione** del tratto di costa da vietare alla balneazione - **permanentemente o temporaneamente**, nel caso di inquinamento di breve durata verificato e/o previsto - ponendo in essere tutte quelle attività e misure necessarie **alla salvaguardia della qualità delle acque di balneazione e della salute dei bagnanti.***

Regolamento Regionale n.26/2013

CAPO III: REGIME AUTORIZZATORIO E SANZIONATORIO

Art. 14: Competenze

Comma 1: *Ai sensi della LR n. 31/95, nonché del Titolo VIII della LR n. 17/2000, è **attribuita alla Provincia** la competenza al rilascio delle autorizzazioni agli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento, di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne in **acque superficiali** compresi i corpi idrici artificiali, sul **suolo**, negli **strati superficiali del sottosuolo** e nei **corsi d'acqua episodici**, naturali ed artificiali.*

Comma 3: *E' attribuita la **Soggetto Gestore** la competenza per il rilascio delle autorizzazioni alle immissioni nelle **fognature separate e miste**.*

N.B. *Il Dlgs 152/06 definisce "acque superficiali" le acque interne ad eccezione delle acque sotterranee, le acque di transizione e le acque costiere.*

SPETTA ALLA PROVINCIA IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI MARINO – COSTIERE.

N.B. *La **Provincia può far confluire nel provvedimento di AUA**, le **autorizzazioni allo scarico** delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia, richieste dai soggetti di cui all'art.1 del DPR n. 59/2013 e disciplinate dal RR 26/2013, anche nel caso in cui le acque meteoriche scarichino **in pubblica fognatura**, **previa autorizzazione del Soggetto Gestore del S.I.I.***

Regolamento Regionale n.26/2013

CAPO III: REGIME AUTORIZZATORIO & SANZIONATORIO

Art. 15: Soggetti tenuti alla presentazione della comunicazione e della domanda di autorizzazione

Comma 1: *Il titolare dello scarico delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da **rete fognaria separata**, di cui all'art. 4 del presente Regolamento, è tenuto a richiedere all'**Autorità Competente** apposita autorizzazione al fine dell'attivazione dello stesso scarico prima della realizzazione delle opere. Tale autorizzazione all'attivazione non è soggetta ai termini di cui al successivo art. 18 del presente Regolamento, fermo restando che la stessa dovrà essere rinnovata prima della realizzazione di qualsiasi modificazione rispetto a quanto autorizzato e decade automaticamente per avvenute modificazioni rispetto a quanto autorizzato.*

Comma 3: *Il titolare dello scarico delle acque meteoriche di dilavamento **fuori dalla pubblica fognatura**, di cui all'Art. 5 del presente regolamento, per superfici scolanti **superiori a 5.000 m²**, è tenuto a richiedere l'autorizzazione all'**Autorità Competente** prima della realizzazione delle opere.*

Comma 4: *Il titolare dello scarico delle acque meteoriche di dilavamento **fuori dalla pubblica fognatura**, di cui all'Art. 5 del presente regolamento, per superfici scolanti **inferiori a 5.000 m²**, è tenuto ad inoltrare alla **Provincia** competente apposita comunicazione prima della realizzazione delle opere. L'Autorità Competente nel termine di **90 giorni** potrà imporre eventuali prescrizioni.*

Regolamento Regionale n.26/2013

CAPO III: REGIME AUTORIZZATORIO E SANZIONATORIO

Art. 15: Soggetti tenuti alla presentazione della comunicazione e della domanda di autorizzazione



A seguito di avvio delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree provenienti dalle superfici delle attività di cui all'art. 8 comma 2 ad un impianto di trattamento gestito da terzi, con le modalità proprie dei rifiuti liquidi congiuntamente al trattamento delle seconde piogge, il titolare deve essere comunque autorizzato o tale sistema di raccolta delle acque (prime e seconde piogge) può essere assoggettata al regime delle comunicazioni ai sensi del Capo III art. 15 comma 4 del RR 26/2013, fermo restando il limite dei 5000 mq?

IN PUBBLICA FOGNATURA

Autorizzazione rilasciata dal
SOGGETTO GESTORE (AQP)

RECAPITO

FUORI DA PUBBLICA FOGNATURA

Autorizzazione rilasciata dalla
PROVINCIA

Il titolare dello scarico di acque provenienti da attività di cui all'art. 8

DEVE ESSERE SEMPRE AUTORIZZATO (art. 15 c.6)

Art. 15 comma 6: *Il titolare dello scarico delle acque di prima pioggia e lavaggio delle aree esterne e delle acque di seconda pioggia, provenienti dalle superfici e pertinenze di edifici, installazioni e/o attività di cui all'art. 8 della presente disciplina, fuori dalla pubblica fognatura è tenuto a richiedere autorizzazione all'Autorità competente prima della realizzazione delle opere.*

Regolamento Regionale n.26/2013

CAPO III: REGIME AUTORIZZATORIO E SANZIONATORIO

Art. 15: Soggetti tenuti alla presentazione della comunicazione e della domanda di autorizzazione

In caso di contratto di locazione, il titolare dello scarico tenuto alla presentazione della comunicazione o dell'autorizzazione è il proprietario/locatore dell'immobile o il conduttore che prende in conduzione l'immobile per esercitarvi la specifica attività?

*Ai sensi dell'art.124 c.2 del D.lgs 152/2006 , il **titolare dello scarico è il titolare dell'attività da cui si origina.***

IL LOCATARIO E' TENUTO AGLI ADEMPIMENTI DELL'ART. 15.



Regolamento Regionale n.26/2013

CAPO III: REGIME AUTORIZZATORIO E SANZIONATORIO

AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO

PROVENIENZA ACQUE	SUPERFICIE SCOLANTE	TIPOLOGIA DI RICHIESTA ALL'AUTORITA' COMPETENTE	OBBLIGO DI RINNOVO
Rete fognaria separata Urbana ed extraurbana	TUTTE	Richiesta di AUTORIZZAZIONE	NO (senza modifiche all'impianto autorizzato)
Insediamenti che non scaricano in fogna	> 5.000 mq	Richiesta di AUTORIZZAZIONE	Ogni 4 anni
	<5.000 mq	COMUNICAZIONE di scarico	Tacito rinnovo (senza modifiche all'impianto autorizzato)
Stabilimenti industriali (art. 8 – attività pericolose)	TUTTE	Richiesta di AUTORIZZAZIONE	Ogni 4 anni

OBBLIGO DI ADEGUAMENTO

Nuovi edifici (Titolo abilitativo a costruire non ancora efficace)	Richiesta di autorizzazione allo scarico da effettuare
Edifici esistenti (Titolo abilitativo a costruire esistente)	Richiesta di autorizzazione allo scarico entro 365 gg dall'entrata in vigore del Regolamento (14/02/2015)
Insediamenti già dotati di autorizzazione	Obbligo di adeguamento entro 365 gg con richiesta di rinnovo; se già adeguati l'autorizzazione è valida fino alla scadenza.



Servizio Sistema Idrico Integrato

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
SVILUPPO RURALE E
AMBIENTALE

SEZIONE RISORSE IDRICHE

Via Delle Magnolie, 6/8 Z.I. - 70026 Modugno (BA)

Ing. Andrea Zotti

La gestione delle acque meteoriche in contesti urbani, industriali e di infrastrutture viarie

GRAZIE PER L'ATTENZIONE